

Transazione fiscale, i requisiti per la composizione negoziata

Il contratto con il Fisco deve assicurare almeno due anni di continuità aziendale

Decreto Pnrr

È necessario che la proposta di accordo sia in un processo verbale sottoscritto

Soddisfacimento crediti non meno vantaggioso della liquidazione giudiziale

Giulio Andreani

Tanto tuonò che piovve. Ancor prima che entrasse in vigore, il 15 novembre 2021, era agevole prevedere che la composizione negoziata della crisi non avrebbe avuto un'adeguata applicazione, a causa della mancata previsione di un istituto atto a consentire la riduzione e la dilazione di pagamento dei debiti fiscali e previdenziali nella misura necessaria per consentire il risanamento dell'impresa debitrice, permettendo, al tempo stesso, all'agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali il più efficace recupero dei propri crediti.

A tale lacuna pone rimedio il decreto legge sull'attuazione del Pnrr (la cui approvazione in Consiglio dei ministri è attesa domani) che prevede, nella sostanza, l'estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata della crisi (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Esso stabilisce infatti che, nel corso delle trattative avviate con l'istanza di accesso alla composizione negoziata, l'imprenditore può formulare all'amministrazione finanziaria, all'Inps e all'Inail proposte finalizzate al raggiungimento di accordi transattivi aventi a oggetto il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi.

Sinora l'applicazione della transazione fiscale era stata limitata al concordato preventivo e all'accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui è previsto il giudizio di omologazione, ed esclusa negli istituti di regolazione della crisi che non contemplano tale giudizio, sul presupposto

che in assenza di un efficace controllo dell'Autorità giudiziaria le ragioni erariali non sarebbero state adeguatamente tutelate e che, solo attraverso il procedimento di omologazione, sarebbe stato assicurato il necessario contemperamento dell'interesse erariale alla corretta e completa esazione dei tributi con quello della prosecuzione dell'attività aziendale. Tuttavia, la disciplina della composizione negoziata ha previsto sin dalla sua introduzione che il tribunale può sia autorizzare atti particolarmente significativi, quali sono quelli concernenti la contrazione di finanziamenti prededucibili e la cessione dell'azienda (articolo 22 del Codice della crisi), sia provvedere in merito alle misure protettive e cautelari richiestegli dal debitore (articolo 19). La natura dell'istituto non impedisce quindi di per sé un intervento dell'Autorità giudiziaria che, assicurando una maggior tutela del credito erariale e l'assenza di pregiudizio per l'intero ceto creditorio, abbia a oggetto un accordo transattivo relativo al trattamento dei crediti fiscali, compresi quelli inerenti ai tributi, e dei crediti contributivi.

È quanto prevede il decreto Pnrr, il quale stabilisce che l'imprenditore può proporre all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali tale accordo transattivo, a patto che:

a) il soddisfacimento dei crediti di cui trattasi non sia inferiore a quello che i creditori pubblici riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale del debitore: si tratta dunque di una condizione del tutto corrispondente a quella stabilita relativamente alla transazione fiscale da attuare nel contesto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo in continuità aziendale;

b) la composizione negoziata si concluda mediante il raggiungimento: 1) di un contratto con uno o più creditori (pertanto anche solo con il Fisco), che, sulla base della relazione dell'esperto, risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; ovvero 2) di un accordo sottoscritto, oltre che dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, con cui quest'ultimo dà atto che il piano di risanamento ap-

pare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza;

c) la proposta di accordo sia raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori.

La norma stabilisce, infine, che al procedimento si applica il comma 2 dell'articolo 22 del Codice della crisi. Pertanto, dopo il preliminare raggiungimento di un'intesa tra il Fisco (e/o gli enti previdenziali) e l'imprenditore, quest'ultimo deve richiedere un apposito provvedimento al tribunale, il quale si pronuncia in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, eventualmente nominando un consulente tecnico; avverso tale pronuncia può essere proposto reclamo.

L'accordo fra contribuente e Fisco è pertanto necessario, ma non sufficiente, nel senso che può essere sottoscritto solo in presenza di una valutazione positiva dello stesso da parte del tribunale, anche a seguito di reclamo, ma nessuna riduzione e/o dilazione di pagamento dei debiti tributari e contributivi può invece prodursi se manca l'accordo con i creditori pubblici, indipendentemente dalla valutazione positiva di quest'ultimo che potrebbe essere espressa dal tribunale. In altri termini, la transazione fiscale viene estesa alla composizione negoziata, ma senza possibilità di cram down, il che pare tuttavia giustificato dalla natura dell'istituto a cui viene estesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

